II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1995

relativa alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti ferbam o azinfos etile come sostanze attive

(95/276/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], modificato dal regolamento (CE) n. 491/95 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 933/94 [3] della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 491/95, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92;

considerando che il ferbam e l'azinfos etile sono due delle 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [4];

considerando che per queste due sostanze gli Stati membri relatori designati hanno comunicato alla Commissione che i notificatori interessati li hanno ufficialmente informati che non invieranno le informazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3600/92 a sostegno dell'inserimento di una sostanza attiva dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; che non è stata presentata alcuna domanda per ottener una nuova proroga;

considerando che nessuno Stato membro ha comunicato alla Commissione il desiderio di ottenere l'inserimento di una di queste sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

considerando che si può pertanto ritenere che non verranno presentati i dati necessari per il riesame di tali sostanze nell'ambito del suddetto programma di lavoro e che non è quindi possibile una valutazione delle stesse sostanze in tale contesto; che occorre quindi adottare una decisione allo scopo di revocare le attuali autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive;

considerando che la presente decisione non esclude che in futuro il ferbam e l'azinfos etile possano essere presi in esame nel quadro della procedura per nuove sostanze attive prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

[1] GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.
[2] GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 50.
[3] GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8.
[4] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti ferbam o azinfos etile siano revocate entro sei mesi dalla data della presente decisione;

2) a partire dalla data della presente decisione non siano concesse o rinnovate, nel quadro della deroga prevista dall'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti ferbam o azinfos etile.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1995.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione